



COMUNE DI ALBENGA

Il tributo sui servizi indivisibili – TASI –, componente dell'imposta unica comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria collettività.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi vengono considerati titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e tenuti al pagamento del tributo; la quota di versamento dell'ammontare complessivo dell'imposta è pari al:

90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale

10 per cento per l'occupante

Aliquote anno 2015

delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2015

Modifica al Regolamento delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.07.2015

<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7 e relative pertinenze, nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214:</p> <p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e relative pertinenze;</p> <p>c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;</p> <p>d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e relative pertinenze.</p>	<p>2,4 per mille</p>
<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze</p>	<p>2,0 per mille</p>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.214/2011 e succ. modificazioni	0,0 per mille
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4,C/5	0,0 per mille
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,75 per mille
<p>Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, <u>su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.</u></p>	

Sono state approvate le seguenti **detrazioni d'imposta** per il medesimo anno 2015:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, si detraggono:

- a) €. 50,00 per ogni figlio, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 200,00; predetta detrazione è maggiorata di €50,00 qualora il figlio di cui sopra abbia una disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, accertata dalla competente Commissione Medica;
- b) €.50,00 per i soggetti passivi del tributo, di età non inferiore ad anni 65.

Le detrazioni di cui ai punti a) e b) competono esclusivamente a condizione che il soggetto passivo del tributo non sia titolare su tutto il territorio nazionale di diritti reali, compresa la nuda proprietà, su altro immobile ad uso abitativo; la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Il **versamento**, in autoliquidazione, è effettuato in due rate:

- acconto entro il 16 giugno 2015

-saldo entro il 16 dicembre 2015, con conguaglio.

Il tributo deve essere versato utilizzando il **Mod. F24**, pagabile presso tutti gli sportelli Bancari e Postali e tramite gli agenti della riscossione, o l'apposito bollettino di c/c postale utilizzando i seguenti codici:

3958 – TASI abitazione principale e relative pertinenze

3960 - TASI aree fabbricabili

3961 - TASI altri fabbricati

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ALBENGA

A 145

Il tributo non è dovuto se l'importo complessivo annuo è inferiore ad Euro 5,00

SUL SITO DELL'ENTE E' A DISPOSIZIONE LA PROCEDURA DI CALCOLO TASI

Per quanto non indicato si rimanda alla Legge n.147/2013, al regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30 luglio 2015 ed alla delibera consiliare di determinazione delle aliquote n. 36 del 30.07.2015